RIIC828005 - A3A182E - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007606 - 15/09/2025 - I.1 - U

Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale Per il Lazio
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "ALDA MERINI"
C.M. RIIC828005 C.F.80005430576
Piazza Risorgimento 2 - 02100 Rieti (RI) - ☏ *0746/202659*
e-mail: RIIC828005@istruzione.it PEC: RIIC828005@pec.istruzione.it

Ai Docenti
Ai Collaboratori scolastici
Agli Assistenti Amministrativi
All'ALBO nei plessi
Al sito web

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO	l'art. 5 del D.Lgs 165/01
VISTO	il DLgs 81/08
VISTO	il CCNL comparto scuola vigente
VISTI	gli art. 2047 - 2048 Codice civile (integrità fisica del minore)
VISTI	gli Artt. 2047 - 2048 c.c. (Obbligo di vigilanza sugli alunni minori)
VISTI	gli Artt. 2043 e 2051 c.c (Omissione rispetto agli obblighi organizzativi di controllo e di custodia sia di soggetti privi di capacità di intendere e di volere, sia di soggetti capaci)
VISTO	il D.P.R. N.249/98 Statuto delle studentesse e degli studenti
VISTO	il D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 – (Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249: Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria).
VISTA	La sentenza Cass. SS.UU. civili, n. 9346/2002
VISTA	La delibera di adozione del presente Protocollo del Consiglio d'Istituto del 8 settembre 2023.

COMUNICA

LE ISTRUZIONI OPERATIVE PER ACCOGLIERE E VIGILARE GLI ALUNNI IN SICUREZZA

PROTOCOLLO SULLA VIGILANZA DEGLI ALUNNI

Le presenti istruzioni operative definiscono le modalità adottate per l'accoglienza dell'utenza e la vigilanza degli alunni per tutto il periodo di permanenza all'interno dell'Istituzione scolastica (edificio e relative pertinenze esterne).

Esso ha lo scopo principale di garantire uno standard che consenta agli alunni la piena tutela della salute e della sicurezza.

Le SS. LL. sono tenute a osservare le disposizioni seguenti, a predisporre e a mettere in atto tutti gli interventi necessari sotto il profilo organizzativo, anche attraverso il coordinamento dei responsabili di plesso.

Si raccomanda inoltre la presa visione del *Regolamento d'Istituto* (disponibile sul sito web dell'Istituto) di cui il presente Regolamento fa parte integrante.

Protocollo operativo vigilanza per docenti e collaboratori scolastici.

Art. 1 – Obbligo di vigilanza

1. L'obbligo di vigilanza sugli allievi spetta in via preminente al personale docente, per tutto il tempo in cui essi sono affidati alla scuola; tuttavia, tutto il personale, secondo le modalità che seguono, è responsabile della vigilanza degli alunni che va espletata senza soluzione di continuità, con particolare attenzione ai momenti dell'ingresso, cambi orari, ricreazione ed uscita.

2. L'obbligo di vigilanza ha inizio con l'affidamento dell'alunno alla scuola e termina con la riconsegna alla famiglia o ad adulto responsabile (ad esempio nel caso di servizio di scuolabus).

3. Inoltre, si precisa che l'obbligo di sorvegliare gli alunni si articola in relazione all'età degli alunni e alle condizioni ambientali in cui essi vengono a trovarsi: è centrale la valutazione di prevenzione e prevedibilità relativa ai rischi e ai danni che gli alunni possono cagionare a sé o ad altri.

4. Per i docenti, la vigilanza rientra fra i compiti fondamentali e delicati connessi alla funzione, insieme all'attività didattica e valutativa. Attività che comporta una precisa responsabilità civile sancita dagli artt. 22 e 23 del T.U 10.1.57, n.3 e dall'art. 2048 del Codice Civile, con l'integrazione di cui all'art. 61 della Legge 11.7. 80, n. 312.

5. I docenti sono responsabili della vigilanza sugli alunni loro affidati, all'interno, o in casi particolari, nelle adiacenze esterne della scuola. Gli insegnanti sono pertanto tenuti alla sorveglianza sugli alunni e rispondono della loro incolumità nell'esecuzione degli specifici obblighi di servizio definiti contrattualmente:

a) in occasione delle attività di insegnamento (nelle quali rientrano le attività didattiche frontali, gli eventuali interventi didattici ed educativi integrativi);

b) durante i cinque minuti precedenti l'inizio delle lezioni (Si rammenta ai docenti l'obbligo, ai sensi **dell'art. 29, co 5 CCNL Scuola 2006/2009**, "*per assicurare l'accoglienza e la vigilanza*

degli alunni" di trovarsi a scuola cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita gli alunni medesimi; si tratta di un obbligo previsto anche dal contratto collettivo nazionale che sottolinea come non farlo potrebbe comportare una **"culpa in vigilando"** che comprometterebbe la posizione del docente stesso);

c) quando siano ad essi espressamente affidati degli alunni per svolgere attività curriculare o extra-curriculare nell'ambito sia dell'orario d'obbligo che di svolgimento di attività aggiuntive deliberate dal Collegio Docenti.

6. Sono affidati al docente non solo gli alunni della classe/sezione assegnatagli in base all'orario scolastico, ma anche, talvolta, gruppi di alunni di altre classi, accorpati alla propria per lo svolgimento di attività particolari o in circostanze eccezionali, per disposizione del Dirigente o dei suoi collaboratori.

7. Ciascun docente è tenuto a collaborare alla sorveglianza più generale nei locali della scuola e ad attuare le misure educative e disciplinari che ritenga idonee per la tutela e l'incolumità degli studenti, facendo attenzione che

- gli alunni stiano lontani da fonti di pericolo;
- gli alunni restino in classe/sezione e non sostino nei corridoi durante il cambio dell'ora;
- il dirigente e/o i collaboratori del dirigente siano tempestivamente informati di eventuali comportamenti a rischio e assenze ingiustificate di alunni dalle aule.

8. Il collaboratore scolastico, come previsto nel profilo Area A del CCNL Scuola, "è addetto ai servizi generali della scuola, con compiti sussidiari di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche, durante l'intervallo (anche se svolto all'esterno dell'edificio scolastico), di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici" collaborando con il personale docente per assicurare il miglior svolgimento organizzativo di tutti i momenti della giornata scolastica, in particolar modo nei momenti in cui massima è la presenza degli studenti fuori dalle aule (entrata, uscita, intervallo), e vigilano sugli alunni affidatigli per casi di particolare urgenza e necessità.

9. Ai collaboratori scolastici vengono affidate le chiavi di accesso degli edifici scolastici e degli spazi interni e spetta loro garantire la sorveglianza dei cortili scolastici e segnalare eventuali atti di vandalismo o di incuria oppure la presenza di oggetti pericolosi e di rifiuti impropri, soprattutto in previsione dello svolgimento di attività all'esterno da parte delle classi/sezioni. I collaboratori garantiscono e assicurano l'ordinato accesso degli alunni nelle aule e la sorveglianza nei locali comuni e svolgono adeguata sorveglianza, al fine di evitare l'accesso ad estranei, animali randagi etc.

10. I collaboratori scolastici sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti.

11. Il collaboratore scolastico, qualora avesse precedentemente ricevuto l'affidamento degli alunni, è responsabile per i danni subiti dai medesimi a causa della sua omessa vigilanza.

12. I collaboratori scolastici sono tenuti

1. ad esercitare l'attività di sorveglianza e di vigilanza degli alunni all'ingresso, all'uscita, nei bagni, sui piani e nei corridoi degli edifici scolastici e nelle pertinenze del plesso;

2. a controllare gli ingressi e le uscite di sicurezza e le pertinenze del plesso, durante lo svolgimento dell'attività didattica e secondo il piano e i turni stabiliti.

Art. 2 - La priorità della vigilanza su ogni altro obbligo

1. La Corte dei Conti (che ha competenza in merito alla rivalsa sul personale scolastico in caso di dolo o colpa grave) ha ritenuto che **l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio** e che, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, che pone il docente nella impossibilità del loro contemporaneo adempimento, il docente stesso è chiamato a scegliere la vigilanza.

2. Dunque, il docente, come anche il collaboratore scolastico, ha il dovere di intervenire (anche con segnalazione all'Ufficio di Presidenza) in tutte le situazioni in cui si riscontra la mancata sorveglianza di classi o gruppi di alunni da parte di un adulto.

3. Il corretto esercizio dell'azione di vigilanza prevede:

   a. la presenza del docente con il gruppo classe/sezione;

   b. l'intervento sollecito, tendente a impedire o a far cessare comportamenti pericolosi o scorretti;

   c. l'azione di prevenzione, che si esercita soprattutto tenendo gli alunni impegnati in attività adeguatamente programmate e motivanti, anche nelle ore di supplenza;

   d. l'attenzione continua al comportamento degli alunni, a cui non deve essere consentito di allontanarsi, se non per breve tempo e per causa di forza maggiore.

4. Ai docenti è fatto divieto di allontanarsi arbitrariamente dall'aula e lasciare incustodita la classe/sezione durante l'ora di lezione. In caso di necessità il docente ha l'obbligo, prima di allontanarsi dall'aula, di incaricare, per un tempo limitato e strettamente necessario, un collaboratore scolastico o altro docente in servizio nell'area/piano dell'edificio in cui si trova la classe, di vigilare momentaneamente sugli alunni.

5. La classe/sezione, durante il normale orario di lezione, è sempre affidata al docente, anche quando sono previsti progetti, attività, seminari, incontri con esperti. Il docente in servizio durante queste attività **non lascia la classe all'esperto** (personale estraneo alla scuola e, quindi, privo del dovere della vigilanza), ma è presente per tutta la sua ora di servizio e collabora alla buona riuscita delle attività.

6. I docenti, mentre sono in classe/sezione, **non sono autorizzati a uscire nel caso di telefonate a loro destinate** (solo urgenze). Per i contatti telefonici ricevuti dal collaboratore all'ingresso sarà compilato un appunto, con il nome della persona che ha chiamato, il motivo ed il recapito telefonico, in modo che il docente, finito il proprio orario di servizio, possa ricontattare chi lo aveva cercato. E' vietato a tutto il personale l'uso del proprio telefonino durante il servizio.

7. I docenti che svolgono incarichi di coordinamento e/o organizzativi **non possono sottrarre tempo al loro normale servizio di insegnamento** per svolgere tali attività. Pertanto, i colleghi

e/o i collaboratori scolastici devono astenersi dall'interrompere in qualsiasi modo il loro normale servizio in aula, salvo casi eccezionali di emergenza. Per questi impegni non si devono verificare sovrapposizioni se non per eccezionali motivi.

8. Nel caso eccezionale, previsto nel DVR, in cui non si riesca a individuare il sostituto di un docente assente, al fine di assicurare la vigilanza sul gruppo classe e per il tempo strettamente necessario, si procederà

    a. all'affidamento degli alunni privi del docente a docenti di altre classi tenendo conto del numero di alunni già assegnati, della possibilità di accoglienza dell'aula in cui verranno inseriti e del piano di evacuazione della scuola.
    A tal fine è predisposta la modulistica necessaria all'affidamento degli alunni e all'evacuazione.
    b. Alla formazione e informazione del personale docente, attraverso una comunicazione in sede collegiale, dei comportamenti da adottare in caso di classe/sezione priva di docente nel proprio plesso di servizio.
    c. Alla formazione e informazione del personale collaboratore scolastico sui comportamenti da adottare in caso di classe/i prive di docente nel plesso di servizio, in una apposita riunione tenuta dal Direttore dei servizi.
    d. Alla distribuzione del personale collaboratore scolastico, a cura del Direttore dei Servizi, in modo da assicurare la migliore vigilanza possibile sugli alunni anche attraverso un piano programmato di riorganizzazione del personale.
    c. Alla verifica semestrale delle misure adottate in sede di riunione del servizio di prevenzione e protezione.
    d. Alla effettuazione di una speciale e aggiuntiva prova di evacuazione in condizioni di affidamento a docenti di alunni di altre classi.

Art. 3 - Accoglienza/Ingresso alunni

1. Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, allo scopo di garantire la vigilanza, dispone la presenza dei collaboratori scolastici all'ingresso delle diverse aree e piani di servizio, curando che la postazione di lavoro sia disposta in modo da garantire il massimo della sorveglianza nell'area di pertinenza.

2. Nella Scuola dell'Infanzia

    - All'entrata gli alunni devono essere accompagnati dai genitori o da persone delegate, tenuti ad osservare gli intervalli temporali entro i quali è previsto l'ingresso nel plesso.
    - I collaboratori scolastici coadiuvano le insegnanti nel servizio di vigilanza durante l'ingresso degli alunni.
    - Gli alunni che usufruiscono dello scuolabus, durante la fase di discesa dal mezzo, vengono accolti dal collaboratore scolastico e accompagnati all'interno del plesso, in modo ordinato, e nelle rispettive sezioni.

3. Nella Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado

    - All'entrata gli alunni devono essere accompagnati al cancello o agli ingressi della scuola dai genitori o da persone delegate;

- I collaboratori scolastici coadiuvano i docenti nel servizio di vigilanza durante l'ingresso degli alunni.

- I cancelli e le porte sono aperti immediatamente prima il suono della campanella d'inizio delle lezioni e sono richiusi dieci minuti dopo l'inizio delle lezioni; i cancelli devono rimanere chiusi per l'intero orario scolastico.
- I collaboratori scolastici curano l'accoglienza degli alunni ritardatari che vengono poi da loro accompagnati in classe;

4. Gli alunni muniti di regolare autorizzazione di entrata anticipata (ad es. per esigenze legate al servizio di trasporto o al servizio di pre-scuola o autorizzati dal Dirigente Scolastico) devono entrare nell'edificio scolastico nell'orario autorizzato (non prima) e rimanere sotto la sorveglianza del personale preposto.

5. I docenti della prima ora devono:
   - fare subito l'appello e annotare sul registro (elettronico) gli assenti e gli eventuali ritardi in ingresso, (dopo i dieci minuti di tolleranza) annotando sul registro di classe il nome dell'alunno e l'ora precisa di entrata in ritardo;
   - verificare le giustificazioni di assenza e ritardo;
   - segnalare tempestivamente alla presidenza eventuali irregolarità, anche rispetto ad assenze numerose, reiterate in particolari giorni o periodiche rilevate, al fine di attivare le opportune comunicazioni alla famiglia.

6. Si sottolinea nuovamente l'obbligo per il docente **ad essere presente all'interno del plesso cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni**. Nel caso si verifichino impedimenti oggettivi, e non imputabili alla propria volontà, ad essere presente in orario nell'aula, il docente deve avvisare immediatamente la scuola che organizza, in sua assenza, la sorveglianza.

7. In caso di sciopero o di assemblea sindacale verranno comunque trattenuti a scuola tutti i minori non accompagnati dai genitori. La vigilanza è affidata agli insegnanti e al personale collaboratore scolastico presenti a scuola.

Art. 4 - Cambi turno/Avvicendamento docenti

1. È necessario che venga prestata particolare attenzione nei momenti del cambio turno dei docenti a fine lezione: lo spostamento degli insegnanti da un'aula all'altra deve essere effettuato più celermente possibile; tale celerità è raccomandata in particolare alla SSIG vista la durata del modulo orario. I collaboratori scolastici si distribuiranno in maniera tale da contribuire ad avvicendamenti rapidi.

2. Il docente che abbia terminato il proprio servizio non deve lasciare la classe incustodita; egli attenderà l'arrivo del collega che lo deve sostituire, salvo avvisare i coordinatori di plesso in caso di mancata presentazione del docente titolare dell'ora. Se nella classe è presente un alunno con disabilità grave, il docente curricolare al termine dell'ora non deve lasciare la classe sotto la vigilanza del docente di sostegno o, peggio ancora all'assistente, a meno che non siano presenti entrambi queste figure.

3. Per assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni, i collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a favorire in maniera tempestiva il cambio degli insegnanti nelle classi dove si

verificassero ritardi e, avuto l'affidamento della sorveglianza sugli alunni da parte del docente di una classe, vigilare sulla scolaresca fino all'arrivo dell'insegnante in servizio nell'ora successiva.

4. Il docente che ha appena lasciato la classe sostituito nella vigilanza dal collaboratore, si recherà tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo a sua volta al docente che era in attesa del proprio cambio di recarsi nella classe di competenza.

5. Per favorire il cambio di turno e garantire continuità nella vigilanza sugli studenti, i docenti che entrano in servizio in ore intermedie o che hanno avuto un'ora "libera", sono tenuti a farsi trovare, al suono della campanella, già davanti all'aula interessata per consentire un cambio rapido del docente sul gruppo classe.

6. In caso di ritardo o di assenza dei docenti, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dando, allo stesso tempo, avviso del disguido al docente responsabile di plesso oppure, se questi è in servizio in classe, all'Ufficio di Segreteria affinché vengano assunti i necessari provvedimenti.

7. Qualora una classe resti sprovvista di docente e non sia disponibile il collaboratore scolastico del piano, mentre i collaboratori scolastici e i responsabili di plesso dispongono per le sostituzioni, il personale docente delle classi viciniori, ove avvisato in tal senso, coadiuva nella sorveglianza, anche richiamando gli alunni ad osservare comportamenti adeguati.

8. Gli insegnanti sono, altresì, tenuti a verificare la presenza degli alunni ad ogni cambio dell'ora e a registrare le variazioni e a comunicare tempestivamente alla direzione eventuali anomalie.

Si invitano tutti i docenti al rispetto dello spazio orario di ciascuno, onde evitare situazioni di confusione di responsabilità.

Art. 4 - La vigilanza degli alunni durante la ricreazione, durante la refezione e la pausa del dopo mensa

1. La ricreazione è il momento in cui gli studenti vengono a trovarsi divisi tra aula, aree di transito e servizi igienici e pertanto, considerata la prevedibile esuberanza degli alunni, è necessaria una maggiore attenzione all'obbligo di vigilanza.

2. Di norma, durante le ricreazioni le classi restano in aula. Durante l'intervallo e durante i momenti di gioco, gli insegnanti sono tenuti ad aumentare la vigilanza senza però ostacolare le normali esigenze di movimento e di gioco dei bambini. Le regole di cui si chiede il rispetto devono essere obiettivi educativi da discutere con gli alunni così da favorire la crescita della loro autonomia e del loro senso di responsabilità e consapevolezza. Durante la refezione, gli insegnanti vigileranno affinché gli alunni consumino il pasto rispettando le normali condizioni igieniche e di comportamento.

3. Il docente responsabile della classe durante la ricreazione è il docente dell'ora immediatamente precedente. Durante la ricreazione o la refezione, se effettuata in aula, la sorveglianza è garantita:

- dal personale Ata, oltre in prossimità degli ingressi, nel corridoio e nello spazio interno di competenza, anche nei bagni in maniera da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone e alle cose.
- dal personale docente che sorveglia nella propria aula e negli spazi immediatamente vicini.

4. Durante la ricreazione, la vigilanza sugli alunni verrà regolata in relazione al piano predisposto dal responsabile di plesso in accordo con il DS.

5. Per prevenire possibili incidenti e per evitare eventuali attribuzioni di responsabilità, la vigilanza deve essere attiva, ovvero:

   a. la dislocazione dei docenti deve essere diffusa in tutta l'area interessata, prestando la massima attenzione; per tale motivo, nel caso di ricreazione o refezione effettuata in aula, si suggerisce al docente di posizionarsi in corrispondenza della porta, in modo da poter vigilare contemporaneamente sia gli alunni in aula che quelli usciti per raggiungere i servizi igienici. In ogni caso il docente deve accertarsi della presenza del collaboratore scolastico nel corridoio/atrio.
   b. devono essere prontamente scoraggiati negli alunni tutti gli atteggiamenti eccessivamente esuberanti, dal momento che, in situazione di affollamento, possono facilitare il verificarsi di incidenti, oltre alla possibilità di arrecare danni alle strutture ed agli arredi.

5. Al suono della campanella che segnala la fine dell'intervallo gli alunni devono rientrare nelle aule e i docenti di sorveglianza esauriscono il proprio compito, che contestualmente si trasferisce agli insegnanti dell'ora di lezione successiva

6. Se il docente ritiene che la classe/sezione lo consenta e se le condizioni meteo sono favorevoli, la singola classe/sezione può trascorrere la ricreazione all'esterno, nelle pertinenze del plesso. In tal caso, essa dovrà essere costantemente vigilata dal docente e gli alunni non potranno rientrare singolarmente in aula per nessun motivo; potranno solo rientrare per accedere ai servizi igienici ma solo dopo che il docente abbia richiamato l'attenzione del collaboratore all'ingresso. La stessa indicazione vale per il momento del dopo-mensa. Nel caso in cui le classi/sezioni che consumano la colazione o che trascorrono il dopo-mensa all'esterno siano più di una (o tutte) si porterà all'esterno (almeno) un collaboratore scolastico, in modo tale che non vi sia soluzione di vigilanza anche sul tragitto percorso da alunni che debbano rientrare perché hanno bisogno dei servizi igienici.

7. Agli insegnanti che sostituiscono, a qualsiasi titolo, i colleghi assenti, spettano i turni di sorveglianza come già assegnati dal Piano di vigilanza al docente sostituito.

Art. 5 Vigilanza degli alunni durante gli spostamenti tra aule e/o edifici

1. Il docente assicura la vigilanza del proprio gruppo classe in occasione di eventuali spostamenti per raggiungere altri locali come palestra, laboratori o aree di pertinenza del plesso. Tali spostamenti possono essere fatti anche con la collaborazione del personale ausiliario, se necessario.

2. Spetta ai docenti di educazione fisica accompagnare gli alunni dalle aule alla palestra o agli spazi esterni e viceversa; ove ricorrano particolari esigenze organizzative, anche tali trasferimenti possono essere fatti con la collaborazione del personale ausiliario.

3. Gli spostamenti dall'aula alla palestra, ai laboratori e alle aree di pertinenza del plesso dovranno essere effettuati in ordine e in silenzio, onde non recare disturbo alle altre classi.

4. Se il termine dell'ora coincide con la fine dell'orario delle lezioni, l'insegnante che ha effettuato il trasferimento accompagna la classe all'uscita dalla scuola.

5. Nella SSIG, i trasferimenti delle classi per/dalla palestra avvengono con lo scuolabus; le classi sono tenute a rispettare i tempi comunicati per la partenza del veicolo. Il docente di ed. fisica ed, eventualmente, il docente di sostegno accompagnano gli alunni in maniera ordinata allo scuolabus; la discesa e la salita della classe nel messo di trasporto avviene in prossimità del cancello principale del plesso della Scuola Primaria S. Matteocci, facendo attenzione a richiudere il cancello ad ogni passaggio.

Art. 6 - La vigilanza degli alunni con disabilità

1. La vigilanza sui minori con gravi disabilità o dal comportamento particolarmente imprevedibile ed impossibilitati ad autoregolamentarsi deve essere sempre assicurata dal docente di classe, dal docente di sostegno e/o dall'assistente presente o dal docente di potenziamento sulla classe, eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.

2. Negli spostamenti verso aule o verso gli spazi esterni, i suddetti alunni verranno affiancati dai docenti di sostegno o potenziamento e/o dagli assistenti.

3. I collaboratori scolastici, allo scopo individuati dal Dsga, hanno il compito di cooperare con gli insegnanti per la sorveglianza e l'assistenza agli alunni con disabilità, con particolare riguardo ai disabili psichico grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolamentarsi.

Art. 7 - La vigilanza sugli spostamenti di singoli alunni durante le lezioni

1. Al fine di evitare assembramenti in prossimità dei bagni e/o per necessità impellenti, **solo in casi eccezionali** (salvo richieste giustificate formalmente dai genitori) il docente può consentire a singoli allievi di uscire durante le ore di lezione per recarsi ai servizi igienici, al di fuori del tempo della ricreazione.

2. E' opportuno consentire l'uscita a non più di un alunno alla volta e dopo essersi assicurati della presenza nell'area/piano di competenza del collaboratore scolastico, avendone richiamato l'attenzione e ricevutone la disponibilità.

3. In caso di affollamento per l'uso dei servizi igienici, gli alunni sono tenuti a rispettare la fila ordinata.

4. In relazione al profilo di responsabilità per mancata vigilanza, ma anche in considerazione degli aspetti pedagogici, dovrà essere evitato l'allontanamento temporaneo degli alunni dalla classe per motivi di indisciplina, a meno non sia sotto la custodia di un altro docente. Allo stesso modo, i

docenti evitino di far uscire dall'aula gli alunni per incombenze legate all'attività didattica (come per esempio fotocopie, reperimento di materiale).

5. I collaboratori scolastici hanno il compito di cooperare con gli insegnanti per assicurare, durante le attività didattiche,
   - la sorveglianza, nei corridoi e nei servizi igienici, degli alunni autorizzati dall'insegnante ad allontanarsi momentaneamente dall'aula;
   - la sorveglianza della scolaresca durante i momenti di lezione, qualora l'insegnante dovesse assentarsi brevemente per motivi urgenti.

6. I docenti sono, altresì, invitati a segnalare al Dirigente e al Dsga eventuali ripetute assenze dei collaboratori scolastici ai piani ed ogni anomalia che dovesse essere riscontrata e/o ricondotta alla loro presenza/assenza al fine di migliorare l'organizzazione del servizio di vigilanza.

7. Nel primo periodo saranno oggetto di particolare osservazione la frequenza d'uso dei servizi e il comportamento degli alunni; tali osservazioni costituiscono utili elementi per il docente Responsabile di Plesso e per il Dirigente Scolastico al fine di ottimizzare la regolamentazione della ricreazione.

Art. 8 - Uscita degli alunni da scuola

1. All'uscita da scuola al termine delle lezioni o durante l'orario scolastico per validi motivi personali, gli alunni dovranno essere sempre ritirati da un genitore o da un altro adulto di sua fiducia.

2. All'inizio dell'anno scolastico l'Ufficio di Segreteria provvede ad acquisire dai genitori tutti i nominativi delle persone che potranno ritirare l'alunno, in caso di loro impedimento, mediante i moduli per le deleghe. Le persone dovranno essere maggiorenni per ritirare gli alunni della scuola. L'Ufficio provvede anche a fornire alla famiglia le indicazioni necessarie perché l'insegnante sia avvertito in tempo utile, qualora dovessero presentarsi cambiamenti delle consuete abitudini.

3. I famigliari degli alunni sono altresì invitati a fornire uno o più numeri telefonici di sicura reperibilità, ove sia possibile contattarli in caso di necessità.

4. I genitori o i loro delegati sono tenuti ad essere puntuali all'uscita, in modo che il momento del ritiro del bambino avvenga nella massima sicurezza e tranquillità.

5. E' vietato ai docenti far uscire il gruppo classe dall'aula prima del suono della campanella;

6. In nessun caso i minori possono uscire dal plesso prima del termine delle lezioni, senza che vengano prelevati dai genitori o da persone delegate;

7. I docenti sono tenuti ad accompagnare la classe intera all'ingresso e ad assistere gli alunni al momento dell'uscita, garantendo che il deflusso sia ordinato e accertandosi che alunni della propria classe non restino incustoditi nelle pertinenze dell'edificio. I minori vanno consegnati al genitore o alle persone da questi formalmente delegate. In nessun caso gli alunni possono recarsi a casa da soli in assenza di specifica autorizzazione del genitore formalmente rilasciata alla scuola (solo per la SSIG).

8. Per assicurare la vigilanza, al termine di ogni turno di attività di lezione, antimeridiano o pomeridiano, i collaboratori scolastici sono tenuti a:

- vigilare il transito degli alunni nei rispettivi piani di servizio;
- controllare le porte di uscita e il cancello esterno dell'edificio, sulla base del piano settimanale di sorveglianza predisposto dal Dsga, con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli alunni;
- garantire la sorveglianza e la vigilanza degli alunni provvisti di apposita autorizzazione al di fuori degli orari normali di lezione (SSIG alunni che svolgono i laboratori in classi diverse dalla propria)
- sorvegliare il bambino in permanenza a scuola oltre l'orario scolastico fino all'arrivo dei familiari, ove a loro affidato.

9. I collaboratori scolastici svolgono opera di sorveglianza anche nei momenti successivi all'orario delle attività didattiche.

10. Nella Scuola dell'Infanzia

a. Gli alunni devono essere ritirati dai genitori con le modalità previste per l'entrata;
b. All'uscita possono essere ritirati dai genitori o da persone maggiorenni delegate per iscritto, tramite apposito modulo, identificate tramite documento di identità valido;
c. **In situazione di emergenza e in via del tutto eccezionale,** e dietro autorizzazione della segreteria, si accetta la comunicazione telefonica o scritta del genitore che delega un suo sostituto per il ritiro del bambino. L'insegnante o il collaboratore scolastico ne verificherà l'identità attraverso il nominativo indicato dal genitore, la corrispondenza con la carta d'identità e provvederà a far firmare la persona delegata al ritiro, trattenendo copia del documento;

d. I genitori o i loro delegati sono tenuti ad essere puntuali all'uscita, in modo che il momento del ritiro del bambino avvenga nella massima sicurezza e tranquillità.

e. Le insegnanti, in caso di mancato ritiro occasionale dell'alunno cercheranno di contattare i genitori o la persona delegata per provvedere al ritiro; l'alunno viene trattenuto a scuola sotto la sorveglianza dell'insegnante che, se impossibilitato a permanere, lo affida al personale ATA in servizio, il quale avviserà tempestivamente la dirigenza per i provvedimenti di competenza.

f. Le insegnanti, nel caso si ripeta il mancato ritiro dell'alunno, convocano i genitori per un colloquio esplicativo, informando anche il Dirigente scolastico.

g. **I collaboratori scolastici coadiuvano le insegnanti nel servizio di vigilanza durante l'uscita degli alunni.**

11. Nella Scuola Primaria e nella Scuola Secondaria di I grado

a. Gli alunni devono essere ritirati dai genitori al cancello o agli ingressi della scuola;
b. I genitori impossibilitati al ritiro dei propri figli compilano apposita delega scritta solo a persone che abbiano compiuto 18 anni d'età.

c. È prevista la possibilità che i genitori dei minori di 14 anni frequentanti la Scuola Secondaria di I grado ne autorizzino l'uscita autonoma da scuola, sollevando il personale scolastico dalla responsabilità legata all'obbligo di vigilanza; l'autorizzazione deve essere formalizzata utilizzando apposito modulo;
d. I docenti sono autorizzati a consentire l'uscita autonoma dell'alunno solo se in possesso dell'apposita richiesta firmata dai genitori (solo per la Scuola Secondaria di I grado);
e. **In situazione di emergenza e in via del tutto eccezionale,** e dietro autorizzazione della segreteria, si accetta la comunicazione telefonica o scritta del genitore che delega un suo sostituto per il ritiro dell'alunno. L'insegnante o il collaboratore scolastico ne verificherà l'identità attraverso il nominativo indicato dal genitore, la corrispondenza con la carta d'identità e provvederà a far firmare la persona delegata al ritiro, trattenendo copia del documento.
f. I docenti, in caso di mancato ritiro occasionale dell'alunno non autorizzato all'uscita autonoma cercheranno di contattare i genitori o la persona delegata per provvedere al ritiro; l'alunno viene trattenuto a scuola sotto la sorveglianza dell'insegnante che, se impossibilitato a permanere, lo affida al personale in servizio, che avviserà tempestivamente la direzione per i provvedimenti di competenza i docenti, in caso si ripeta il mancato ritiro dell'alunno non autorizzato all'uscita autonoma, convocano i genitori per un colloquio esplicativo, informando anche il Dirigente scolastico;

g. **I collaboratori scolastici coadiuvano i docenti nel servizio di vigilanza durante l'uscita degli alunni**

Art. 9 – Vigilanza sugli alunni che utilizzano scuolabus e navetta

1. La sentenza della Corte di Cassazione n. 17574/2010 ha ribadito che la responsabilità del personale scolastico si estende alle modalità organizzative relative allo svolgimento in sicurezza delle operazioni di discesa e salita dallo scuolabus. Pertanto, relativamente a tale servizio, gestito dall'Ente locale competente, i docenti e i collaboratori scolastici avranno cura di verificare che le operazioni di discesa/salita dai/sui mezzi avvengano in modo ordinato.

2. Gli alunni devono sempre passare direttamente dalla responsabilità di un adulto (genitore, autista, accompagnatore) a quella del personale scolastico (docente, collaboratore scolastico) e viceversa; pertanto,
   - All'entrata, gli alunni, già durante la fase di discesa dal mezzo, vengono accolti dal collaboratore scolastico e accompagnati in modo ordinato all'interno del plesso, nelle rispettive sezioni/ classi.
   - All'uscita, i collaboratori scolastici preleveranno dalle classi/sezioni gli alunni che usufruiscono dello scuolabus e ne cureranno l'uscita, accompagnandoli al mezzo e assicurandone la salita ordinata sullo stesso.

3. Particolare attenzione sarà rivolta all'assistenza degli alunni con disabilità, a seconda della specifica necessità.

4. I responsabili dei plessi verificheranno, anche per il tramite dei collaboratori scolastici, che gli scuolabus siano sempre già presenti, fermi negli spazi di sosta, al momento dell'uscita degli alunni interessati. In caso essi ravvisino eventuali situazioni potenzialmente pericolose, avviseranno prontamente il Dirigente scolastico.

Art. 10 – La vigilanza durante lezioni/ricreazioni all'aperto

1. La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di lezioni e di momenti ricreativi all'aperto dovrà essere assicurata dai docenti accompagnatori, anche in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni.

2. I collaboratori scolastici, quando richiesto e secondo le specifiche istruzioni impartite, coadiuvano i docenti nella vigilanza delle scolaresche durante le attività programmate dal Collegio docenti e realizzate al di fuori dell'istituto scolastico e delle sue pertinenze.

3. Si ricorda che, data la minore età degli allievi è necessario acquisire sempre il consenso scritto da parte dei genitori anche in maniera massiva, nel caso in cui siano programmate lezioni all'aperto, al di fuori delle pertinenze del plesso. Se acquisito all'inizio dell'anno il consenso della famiglia alla partecipazione a uscite sul territorio, anche in spazi vicini al plesso scolastico, sarà compito del docente interessato comunicare alla famiglia i dettagli dell'uscita, con congruo anticipo.

Art. 11 - La vigilanza degli alunni durante le attività extrascolastiche, uscite didattiche e viaggi d'istruzione

1. La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione deve essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori. Il Dirigente provvede ad assegnare gli insegnanti nel rapporto di uno ogni quindici alunni salvo eventuali deroghe che rendessero necessario aumentare il numero di accompagnatori.

2. Si ricorda che gli alunni, nel corso dell'intero viaggio d'istruzione o dell'intera visita guidata, non possono essere mai lasciati liberi di muoversi autonomamente in assenza dei docenti accompagnatori.

3. I docenti devono prestare adeguata cura al momento della effettiva fruizione di vettori e di strutture alberghiere, per evitare che gli alunni siano sottoposti a rischi e pericoli per la loro incolumità. In caso di soggiorno presso strutture alberghiere è necessario che i docenti accedano preventivamente alle camere per rilevare i rischi potenziali derivanti dall'accesso ad aree a rischio (terrazze, balconi, solai, apertura verso l'esterno, ecc.) e, conseguentemente, adottare ogni idoneo provvedimento, quali:

    - la richiesta di immediata sostituzione della medesima con altra priva di pericolosità, ovvero, anche in relazione all'età degli alunni ospitati, impartire adeguate indicazioni a non adottare specifiche condotte pericolose;
    - in caso estremo, il rientro anticipato

Art. 12 – Vigilanza sugli accessi

1. Particolare attenzione va prestata per il controllo degli accessi agli edifici dell'Istituto Comprensivo poiché finalizzato alla sicurezza e alla prevenzione dei reati contro le persone e

il patrimonio pubblico, nonché alla tutela dei dati personali e sensibili contenuti nelle documentazioni riguardanti gli alunni ed il personale docente e non docente (D. Lgs. 196/2003).

2. Il controllo dovrà avvenire a cura e sotto la responsabilità dei collaboratori scolastici.

3. Un'accurata e precisa regolamentazione degli accessi e delle permanenze nelle sedi dell'Istituto Comprensivo **tutelano altresì il personale ATA** addetto alla sorveglianza da **responsabilità personali nei confronti di minori e/o visitatori** che dovessero essersi o essere introdotti senza espressa autorizzazione del Dirigente Scolastico o di un suo Sostituto o Referente nelle pertinenze degli edifici scolastici.

4. In particolare, durante le attività scolastiche, i **cancelli esterni dovranno restare chiusi** per prevenire la eventuale uscita autonoma degli alunni stessi o l'ingresso di persone non autorizzate, e, dunque, per tutelare l'incolumità degli alunni e del personale scolastico. Appena terminato **l'ingresso** degli allievi, i cancelli devono essere chiusi e riaperti solamente:

    a. Per permettere l'ingresso/l'uscita ai docenti e/o personale;
    b. Per permettere l'ingresso degli operatori addetti al servizio mensa o a persone autorizzate dal DS;
    c. Al momento dell'ingresso degli scuolabus per il trasporto degli alunni in uscita dalla scuola;
    d. In caso di evacuazione.

5. In particolare, nel plesso della SSIG A. Merini i cancelli vanno aperti solo a metà, come già concordato con le collaboratrici scolastiche.
6. Per quanto riguarda il plesso di Scuola Primaria di Vazia, al mattino, il cancello dovrà essere chiuso dopo l'ultimo transito dello scuolabus della scuola dell'Infanzia dal collaboratore scolastico in servizio al pianterreno. **Si raccomanda, pertanto,** a tutto il personale di intensificare la sorveglianza sugli alunni, nelle prime ore e fino **alla chiusura del cancello, e in tutti i momenti della giornata in cui è previsto l'ingresso degli operatori addetti al servizio mensa che potrebbero lasciare aperto il cancello. Ai collaboratori scolastici della Primaria e dell'Infanzia si chiede di controllare l'avvenuta chiusura del cancello da parte del personale addetto al trasporto del pasto nel rispettivo plesso. Chiunque dovesse notare il cancello aperto è tenuto a chiuderlo. Tali indicazioni riguardano anche i plessi della Scuola dell'Infanzia di Campoloniano e di Villa Reatina;** a tal proposito, a fronte della richiesta alla ditta di una puntuale chiusura dei cancelli all'uscita degli operatori, si raccomanda, in ogni caso, a tutto il personale di prestare attenzione per eventuali dimenticanze.

7. Si sottolinea nuovamente che nelle fasi di ingresso e uscita degli alunni è necessaria una particolare vigilanza.

8. L’accesso ai locali del plesso da parte del personale è consentito esclusivamente durante l’orario di apertura della scuola, la cui presenza va segnalata tramite apposito registro firme, avendo cura di riportare l’orario di ingresso e uscita.
   Eventuali richieste da parte di docenti per ingresso o permanenza nei locali per attività funzionali non previste dal “Piano delle attività” devono essere autorizzate dal Dirigente Scolastico.

9. L’accesso non è consentito agli estranei se non formalmente autorizzati.

10. Il personale tecnico (operai, manutentori, elettricisti, ecc.) che accede alla struttura per interventi disposti dal Comune, sarà autorizzato dal Dirigente o suo delegato.

11. L’ingresso è sempre consentito a tutte le Autorità locali e istituzionali.

12. E’ interdetto a tutto il personale il parcheggio dei propri mezzi di trasporto all’interno delle pertinenze del plesso, salvo autorizzazioni scritte del Dirigente e solo a patto che si rispettino le indicazioni in merito agli orari per l’ingresso e per l’uscita del mezzo, che non dovranno avvenire immediatamente prima/dopo l’ingresso/uscita degli alunni.

Il presente Protocollo è pubblicato sulla Bacheca Docenti e sulla Bacheca ATA di Nuvola e pubblicato sul sito dell’Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Irene DI MARCO *
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

Nel primo periodo, si invitano i docenti responsabili di plesso a rappresentare al Dirigente Sclastico ogni possibile problematica relativa alla vigilanza al fine di consentire la messa a punto di indicazioni più rispondenti alle concrete necessità.